

# **REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI LOCARNO**

(del 24 novembre 2014)

Il Consiglio comunale di Locarno,

visti gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2, 186 e segg. Legge organica comunale (LOC), nonché la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

**decreta:**

## **Art. 1**

### **Oggetto e scopo**

<sup>1</sup>Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Locarno, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

<sup>2</sup>Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione.

## **Art. 2**

### **Utilizzazione e principi**

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

## **Art. 3**

### **Responsabilità**

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso definisce i servizi e/o le singole persone responsabili.

In quest'ultimo caso il Municipio garantisce che il presente regolamento verrà da questi osservato per il tramite di condizioni, convenzioni od in altro modo.

## **Art. 4**

### **Informazione al pubblico**

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

**Art. 5**  
**Registrazione**

<sup>1</sup>Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge.  
Salvo nei casi previsti dal seguente capoverso le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 ore.

<sup>2</sup>Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle Autorità competenti di cui all'art. 6.

**Art. 6**  
**Trasmissione dei dati a terzi**

<sup>1</sup>Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.

<sup>2</sup>Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Locarno, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative Autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.  
Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle Autorità competenti, come pure a seguito di obblighi di denuncia derivanti da disposizioni superiori.

<sup>3</sup>I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

**Art. 7**  
**Protezione dei dati**

<sup>1</sup>Il Municipio, e per esso i servizi e/o le persone designate, adotta tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

<sup>2</sup>Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

**Art. 9**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale.

Adottato dal Consiglio Comunale il 24 novembre 2014.  
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione 128-RE-13048 del 21 gennaio 2015.